

Repertorio n. _____

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI
DISPOSITIVI PER L’UROLOGIA SUDDIVISA IN 30 LOTTI, PER 48 MESI**

CONTRATTO

TRA

L’Azienda Sanitaria Locale di Latina (C.F. e p.IVA 01684950593) con sede legale in Latina, Viale Pier Luigi Nervi snc, Torre 2G - di seguito denominata Azienda Sanitaria/Stazione Appaltante nella persona, in qualità di in virtù di delega conferita dal Direttore Generale con Deliberazione n.

E

il/la dott./dott.ssa _____, nato/a a _____ il _____ (C.F. _____), che interviene nel presente contratto in qualità di Legale Rappresentante, come tale munita dei necessari poteri, della società _____ (di seguito per brevità anche operatore economico), con sede legale, sita in _____, Via _____, codice avviamento postale __, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di _____, Codice Fiscale e Partita IVA n. _____, numero REA _____, come risulta dalla visura camerale del _____,

P R E M E S S O C H E

- con Deliberazione n. _____ l’Azienda ha indetto conformemente alle disposizioni dettate dal D. Lgs. 36/2023 una gara d’appalto nella forma della Procedura Aperta ai sensi degli artt.71 per l’affidamento della fornitura di dispositivi medici per l’urologia per 48 mesi suddivisa in 30 lotti da aggiudicare secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuato sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 108 co. 1-2 del Codice, con l’attribuzione di massimo 70 punti per il punteggio tecnico e di massimo 30 punti per il punteggio economico.
- con Deliberazione _____ l’Azienda ha aggiudicato la procedura suddetta in favore della/e ditta/e _____ ;
- con comunicazione inviata sulla piattaforma in uso in data _____ l’Azienda comunicava l’aggiudicazione *de qua*;
- che, entro il termine stabilito nella nota di notifica del provvedimento la ditta _____ trasmetteva tutta la documentazione richiesta ed elencata di seguito:

1.

2. (...)

- i provvedimenti interni dell'Azienda Sanitaria Latina richiamati dal presente contratto sono conservati in formato elettronico, acquisito digitalmente nel sistema informativo aziendale, e pertanto non è necessario allegare tali provvedimenti al contratto ma è sufficiente richiamare i medesimi quali parte integrante del contratto stesso;
- l'Operatore economico ha dichiarato che quanto risulta dal presente contratto, dal Capitolato Tecnico, dall'offerta tecnica ed economica definisce in modo adeguato e completo l'oggetto della fornitura e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione della stessa;
- l'Operatore economico, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di legge, di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole, in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce presente contratto;
- nei confronti del fornitore sono state esperite positivamente le verifiche concernenti la dichiarazioni presentate in sede di gara, in particolare per i requisiti di cui all'art. 94 e ss del codice fermo restando che l'efficacia del presente contratti è comunque sottoposta a condizione risolutiva qualora dovessero essere accertate da parte dell'Amministrazione, anche a seguito di verifiche d'ufficio, cause ostative previste dall'art. 94 del codice appalti, dalla normativa di cui al D.Lgs 159/2011 nonché da ogni altra normativa vigente, nessuna esclusa, incluse quelle specificatamente applicabili all'oggetto del presente affidamento

*TUTTO CIÒ PREMESSO LE PARTI, COME SOPRA RAPPRESENTATE, CONVENGONO E
STIPULANO QUANTO SEGUE:*

Articolo 1

Norme regolatrici e disciplina applicabile

1. Le Parti convengono che le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, Disciplinare di Gara, Capitolato Tecnico, l'Offerta Tecnica e tutti gli elaborati che la costituiscono e l'Offerta Economica, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non materialmente allegati.
2. L'esecuzione della fornitura oggetto del rapporto contrattuale è, pertanto, regolato:

- dalle clausole del presente contratto, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con l'Operatore economico relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
 - dal Capitolato Tecnico e relativi allegati, Disciplinare di Gara e relativi allegati, dall'Offerta Tecnica e ogni altro atto della gara in questione;
 - dalle disposizioni anche regolamentari in vigore per le Aziende Sanitarie, di cui l'operatore economico dichiara di avere esatta conoscenza;
 - dal Codice Civile, dal Codice Penale, dal Codice delle leggi antimafia e dalle altre disposizioni normative, nazionali e regionali, attualmente vigenti in materia contrattuale.
3. Le clausole del contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per l'Azienda Sanitaria, l'Operatore economico rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.
4. In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della gara prodotti dall'Azienda prevarranno sugli atti ed i documenti della gara prodotti dall'Operatore economico, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dall'Operatore economico ed accettate dall'Azienda.

Articolo 2

Documenti facenti parte integrante del contratto e ad esso allegati

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, pur non allegati materialmente allo stesso:

- la deliberazione di indizione;
- tutti gli atti di gara;
- la deliberazione di aggiudicazione;
- l'offerta economica dell'operatore economico;
- l'offerta tecnica dell'operatore economico;
- la lettera di aggiudicazione;
- la garanzia fideiussoria acquisita;
- tutti i documenti acquisiti in seguito all'aggiudicazione, specificati in premessa;
- il Codice di comportamento dei dipendenti dell'Azienda Sanitaria Latina;

- la Dichiarazione di accettazione delle disposizioni dettate dal Codice di comportamento dei dipendenti dell'Azienda di latina acquisita;

Articolo 3

Oggetto del Contratto

1. L'Azienda Sanitaria contraente affida alla società _____ la fornitura _____ (lotto/i n. _____)
2. Con il presente contratto l'Operatore economico si obbliga irrevocabilmente nei confronti dell'Azienda Sanitaria contraente ad eseguire la fornitura di cui al punto 1, che l'Azienda Sanitaria attiverà con l'emissione dell'ordinativo NSO secondo i modi e i termini stabiliti nel Capitolato Tecnico/Disciplinare di Gara, nell'Offerta Tecnica, comprensiva delle eventuali migliorie, e comunque nella documentazione di gara.

Articolo 4

Durata del contratto

La durata del presente contratto è fissata in 48 mesi decorrenti dalla data dell'emissione del primo ordinativo di fornitura. Il contratto trova attuazione attraverso l'emissione degli ordinativi di fornitura NSO

Articolo 5

Importo del contratto

L'importo per lo svolgimento delle prestazioni relative alla fornitura oggetto del presente contratto viene determinato, in complessivi €(.....) Iva esclusa, come previsto nella deliberazione di aggiudicazione.

Articolo 6

Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità

1. Sono a carico dell'Operatore economico, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui all'art. 5, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla fornitura, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la stessa o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.
2. L'Operatore economico garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del rapporto contrattuale a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella documentazione di gara, con particolare

riferimento al Capitolato Tecnico ed agli atti presentati dall'Operatore economico in sede di gara (Offerta tecnica) migliorativi, impiegando tutte le attrezzature ed il personale necessario per la loro realizzazione, pena il pagamento di solo quanto effettivamente fornito, e l'applicazione delle penali e/ o la risoluzione del contratto .

3. Sarà obbligo dell'Operatore economico porre in essere tutte le più opportune iniziative per il superamento di qualunque criticità rilevata nello svolgimento della fornitura oggetto del presente contratto, e di garantire l'esecuzione dell'anzidetta fornitura in ogni circostanza.
4. L'Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto. L'Operatore economico si impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
5. Il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni derivanti dal contratto e tutti gli atti di gara, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del contratto.
6. 6. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto, restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui all'art.5 ed il Fornitore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.
7. L'Operatore economico è responsabile per i danni che possono subire persone e cose appartenenti alla propria organizzazione all'interno e fuori delle strutture dell'Azienda Sanitaria, per fatti ed attività connesse all'esecuzione del contratto, senza limitazione alcuna.
8. L'Operatore economico si impegna a rispondere pienamente dei danni a persone e cose dell'Azienda Sanitaria o di terzi, che potessero derivare dall'espletamento della fornitura ed imputabili ad essa od ai suoi dipendenti, e da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti, manlevando l'Azienda Sanitaria da ogni responsabilità, senza limitazione alcuna.
9. L'Operatore economico si obbliga a manlevare e mantenere indenne l'Azienda Sanitaria da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest'ultima in ragione dei suddetti inadempimenti e violazioni normative direttamente e indirettamente connessi all'esecuzione del presente contratto.

10. L'Operatore economico è tenuto a comunicare all'Azienda Sanitaria ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire all'Azienda entro dieci giorni dall'intervenuta modifica.
11. In caso di inadempimento da parte dell'Operatore economico a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, l'Azienda Sanitaria avrà facoltà di applicare le penali E/O dichiarare risolto il presente contratto.
12. L'affidatario dovrà stipulare una copertura assicurativa delle apparecchiature mediante regolare polizza contro i rischi di danneggiamento che esonerino da qualsiasi responsabilità per danni, incendio, furto, ecc. delle apparecchiature, con la sola esclusione del dolo e colpa grave.

Articolo 7

Obbligazioni specifiche del Fornitore

1. Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti del contratto a:
 - a) rispettare tutte le clausole contrattuali e garantire l'esatto adempimento di tutti gli obblighi di cui al presente contratto;
 - b) osservare, integralmente, tutte le Leggi, Norme e Regolamenti di cui alla vigente normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e a verificare che anche il personale rispetti integralmente tali disposizioni;
 - c) impiegare personale adeguato, per numero e qualificazione professionale, all'ambito oggetto dell'Appalto;
 - d) retribuire il personale dipendente in misura non inferiore a quella stabilita nel CCNL di categoria e ad assolvere tutti i conseguenti oneri, compresi quelli concernenti le norme previdenziali, assicurative e similari, aprendo le posizioni contributive presso le sedi degli Enti territorialmente competenti;
 - e) assumersi ogni responsabilità ed oneri nei confronti della dell'Azienda Sanitaria di Latina o di terzi nei casi di mancata adozione di quei provvedimenti e/o azioni utili alla salvaguardia delle persone e degli strumenti coinvolti nella gestione della fornitura;
 - f) assicurare lo svolgimento dell'attività nel rispetto delle norme vigenti in materia di trattamento dati e privacy.
2. Nel caso in cui, durante il corso della fornitura vengano introdotti sul mercato prodotti sostitutivi, le Ditte aggiudicataria, si impegnano a fornire il nuovo prodotto, alle medesime condizioni contrattuali a mente di quanto previsto nel Capitolato di Gara. Le variazioni dei prodotti in corso di fornitura possono consistere in affiancamenti o vere e proprie sostituzioni. In ogni caso, tali

proposte devono essere pienamente rispondenti alle caratteristiche tecniche dei prodotti offerti in gara o migliorative.

Articolo 8

Corrispettivo

1. I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore sono calcolati sulla base dei prezzi unitari di cui all'offerta economica.
2. Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono alle forniture ed ai servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, e gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori non possono vantare alcun diritto nei confronti dell'ASL di Latina.
3. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del rapporto contrattuale e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
4. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, non dipendenti da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.
5. Il Fornitore non può vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati, salvo nei casi espressamente previsti.
6. Qualora si verificassero contestazioni, di carattere stragiudiziale o giudiziale, i termini di pagamento rimarranno sospesi e riprenderanno a decorrere all'atto della definizione della vertenza. L'Azienda Sanitaria contraente, a garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma restando l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti al fornitore cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione della fornitura, fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali (art. 1460 Codice Civile).
7. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi di pagamento dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura e, comunque, le attività previste nell'Ordine di fornitura, qualora il fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, l'Ordine di fornitura si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da parte delle Aziende Sanitarie contraenti da trasmettere a mezzo PEC.

Articolo 9

Cauzione definitiva

1. La cauzione definitiva ai sensi dell'art. 117 Dlgs 36/2023, depositata agli atti dell'Azienda Sanitaria, è stata costituita con garanzia fideiussoria n_____, sottoscritta con la società_____, per un importo di € _____ (euro _____).
2. L'importo della garanzia fideiussoria è ridotto del _____% (in virtù del possesso della certificazione _____ con scadenza al _____) ai sensi dell'art. 106 del Codice come da documentazione agli atti dell'Azienda Sanitaria.
3. La garanzia fideiussoria copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento, e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.
4. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall'Operatore economico, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l'Azienda Sanitaria contraente ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla fideiussione per l'applicazione delle penali.

Articolo 10 ***Estensione contrattuale***

1. Nel corso della gestione contrattuale, questa Azienda Sanitaria può chiedere, e l'Operatore economico ha l'obbligo di accettare, alle condizioni tutte del contratto, un aumento od una diminuzione sull'ammontare dell'intera fornitura ai sensi dell'art. 120 comma 9 Dlgs 36/2023. Rimane escluso per l'Operatore economico in caso di diminuzione, il diritto a qualsiasi compenso od indennizzo, ad ogni titolo anche risarcitorio.
2. L'Operatore economico, si impegna altresì a sostituire i prodotti aggiudicati, forniti o da fornire, con forniture di pari valore a semplice richiesta dell'Azienda Sanitaria nei casi in cui, per motivi sopravvenuti correlati a situazioni di eccezionalità ed imprevedibilità, l'impiego dei prodotti stessi non risultasse più rispondente alle esigenze tecnico-funzionali dei servizi interessati.
3. La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 120 comma 11 del Codice.
5. Per quanto non espressamente indicato, si rinvia ai documenti di gara e a quanto disposto all'art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023.

Articolo 11 ***Subappalto***

1. Il subappalto è ammesso nei limiti e con le modalità previste all'art. 119, D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.

2. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, affida in subappalto l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

3. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare all'Azienda Sanitaria o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
4. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del Contratto, i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
5. Il subappalto è autorizzato dalla Azienda Sanitaria contraente. Il Fornitore si impegna a depositare presso la Azienda Sanitaria contraente medesima, almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia del contratto di subappalto e la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, l'Azienda Sanitaria contraente non potrà autorizzare il subappalto.
6. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, l'Azienda Sanitaria contraente procederà a richiedere al Fornitore l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. La suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.
7. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti della Azienda Sanitaria contraente della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
8. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Azienda Sanitaria da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
9. In caso di cessione in subappalto di attività senza la preventiva approvazione ed in ogni caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, la Azienda Sanitaria potrà risolvere il contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.
10. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. all'articolo 119, D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii
11. Resta inteso che, qualora l'Aggiudicatario non si sia avvalso in sede di offerta della facoltà di ricorrere al subappalto, è fatto divieto di subappaltare le prestazioni oggetto del presente

contratto. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'Aggiudicatario, che rimane unico e solo responsabile nei confronti dei Committenti di quanto subappaltato.

Articolo 12

Penali

1. In caso di inosservanza dei termini di consegna di cui all'art. 7.2 del Capitolato Tecnico, la Stazione Appaltante applicherà per ogni giorno di ritardo rispetto al termine definito per la consegna, le seguenti penali:

Ritardo nella consegna

Per ogni giorno di ritardo nella consegna che dovrà avvenire entro i termini di cui al Capitolato Tecnico, sarà applicata una penale di € 100,00 (cento/00) per ogni giorno solare di ritardo.

Fornitura non conforme all'offerta

Nel caso in cui la merce consegnata presenti caratteristiche e funzionalità diverse rispetto all'offerta presentata, il DEC contesterà al fornitore le anomalie riscontrate nel prodotto. Il fornitore dovrà ritirare la merce contestata, a propria cura e spese e sostituirla con altra idonea nel più breve tempo possibile e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla data di contestazione.

Trascorso detto termine senza che il fornitore abbia provveduto a sostituire il suddetto materiale, si applicherà la penale di euro 200,00 (duecento/00) per ogni giorno di ritardo dalla consegna della merce non conforme fino al corretto ed esatto adempimento della fornitura. La Asl Latina potrà, inoltre, acquistare lo stesso prodotto sul libero mercato addebitando al fornitore l'eventuale maggior prezzo.

2. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui al comma precedente, verranno contestati per iscritto al Fornitore dall'Azienda Sanitaria tramite il DEC per PEC; il Fornitore dovrà comunicare per iscritto le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 3 (tre) dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano considerate accoglibili, a insindacabile giudizio dell'Azienda Sanitaria contraente, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento. L'Azienda Sanitaria provvederà a recuperare l'importo in sede di liquidazione delle relative fatture, ovvero in alternativa ad incamerare la cauzione per la quota parte relativa ai danni subiti. Nel caso in cui L'amministrazione accerti la validità della motivazione delle controdeduzioni presentate dal

fornitore, non si procede con l'applicazione delle penali e si dispone un nuovo termine per l'esecuzione delle prestazioni oggetto di contestazione il cui mancato rispetto dà luogo all'applicazione delle penali.

3. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
4. È fatta salva la facoltà per l'Azienda Sanitaria di non attendere l'esecuzione del servizio/fornitura ovvero di non richiedere la sostituzione di quanto contestato e di rivolgersi a terzi, laddove ragioni di urgenza lo giustificino ponendo a carico del Fornitore eventuali costi aggiuntivi.
5. L'applicazione delle penali previste dal presente articolo non esclude peraltro il diritto ad intraprendere qualsiasi altra azione legale da parte del Committente, compresa quella volta a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni subiti, nonché la possibilità di richiedere la risoluzione del contratto per gravissime inadempienze o irregolarità.
6. In ogni caso la Asl di Latina potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima del 10% (dieci per cento) del valore del contratto raggiunta la quale potrà anche disporre la risoluzione del contratto per grave inadempimento ai sensi dell'art.122 del Codice dei contratti.

Articolo 13

Risoluzione

1. In ogni caso, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall'articolo 122 del d.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., l'Azienda Sanitaria contraente può risolvere di diritto, ai sensi dell'articolo 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore tramite PEC, senza necessità di assegnare alcun termine per l'adempimento, il contratto di fornitura nei seguenti casi:
 - a) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;
 - b) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo 9 "Cauzione definitiva";
 - c) applicazione di penali per un ammontare uguale o superiore al 10% del valore del contratto di fornitura di cui all'art. 12;
 - d) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro le Aziende Sanitarie, ai sensi dell'articolo 20 "Brevetti industriali e diritti d'autore".

In tutti i casi di risoluzione del contratto di fornitura l'Azienda Sanitaria ha diritto di escutere la cauzione prestata per l'intero importo della stessa;

2. In ogni caso si conviene che l'Azienda Sanitaria, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'Operatore economico tramite posta certificata., nei casi di cui ai seguenti articoli: condizioni del servizio e limitazione di responsabilità (art. 6); cauzione definitiva (art. 9); tracciabilità dei flussi finanziari (art. 17); trasparenza (art. 18); Codice di Comportamento (art. 22); obblighi di riservatezza (art. 23).

3. In ogni caso, l'Azienda Sanitaria potrà recedere dal contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dall'art. 94 e ss D.Lgs. 36/2023.

4. In caso di risoluzione del contratto l'Operatore economico si impegnerà a fornire all'Azienda Sanitaria tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso

Articolo 14

Recesso

1. Fermo restando quanto previsto dal Codice, l'Azienda Asl di Latina per quanto di proprio interesse, ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dal presente Contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore a mezzo PEC.
2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
 - a. qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento;
 - b. gravi e ripetute inadempienze in materia di sicurezza sul lavoro ai sensi d.lgs. 81/2008;
 - c. ogni altra fattispecie che faccia venir meno il rapporto di fiducia sottostante la presente Convenzione e/o ogni singolo rapporto attuativo.
 - d. in caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti la stessa Azienda che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura o della prestazione dei servizi, può altresì recedere unilateralmente, in tutto o in parte, dal Contratto di fornitura
3. In caso di sopravvenienze normative interessanti l'Azienda Sanitaria che abbiano incidenza sull'esecuzione del servizio/fornitura, l'Azienda potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto e l'Operatore economico avrà diritto al pagamento di quanto

correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 codice civile.

4. In ogni caso, dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per le Aziende Sanitarie contraenti.
5. La Asl di Latina si riserva la facoltà di recedere unilateralmente ed anticipatamente dal contratto laddove intervenga un'aggiudicazione di gara centralizzata, regionale, aggregata, convenzione Consip, avente ad oggetto i prodotti di che trattasi.

Articolo 15

Fatturazione e pagamenti

1. Le fatture relative ai corrispettivi di cui al presente contratto dovranno essere emesse secondo le disposizioni stabilite dal DCA U00247 del 02.07.2019 recante "Approvazione modifiche alla Disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento del crediti vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Aziende Ospedaliere Universitarie, IRCCS Pubblici, dell'Azienda ARES 118 e della Fondazione Policlinico Tor Vergata ex DCA n. U00032 del 30 gennaio 2017" da considerarsi parte integrante del presente contratto. Le parti contraenti, sottoscrivendo il contratto, accettano pienamente il contenuto del suddetto regolamento e si obbligano ad applicarlo in ogni sua parte.
2. Ciascuna fattura emessa dal Fornitore, intestata all'Azienda Sanitarie contraente e trasmessa esclusivamente in formato elettronico ai sensi del D.M. 55 del 3 aprile 2013, dovrà contenere il riferimento alla presente Contratto, al CIG ad esso associato, NSO e alle prestazioni cui si riferisce e relativi prezzi.
3. L'importo delle predette fatture è bonificato sul conto corrente indicato nell'articolo 14 seguente. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito indicate nel presente Contratto; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
4. Resta espressamente inteso che per nessun motivo, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, l'Operatore economico può sospendere l'erogazione della fornitura e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nel contratto. L'Operatore economico che procederà ad interrompere arbitrariamente l'esecuzione della fornitura oggetto del contratto sarà

considerato diretto responsabile degli eventuali danni causati all'Azienda Sanitaria e dovuti a da tale interruzione.

Articolo 16 ***Adeguamento prezzi***

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del Dlgs 36/2023, a decorrere dalla seconda annualità di validità del Contratto, qualora nel corso di esecuzione del contratto si verificano particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo del servizio, in aumento o in diminuzione, del costo della fornitura superiore al 5% dell'importo complessivo, i prezzi saranno aggiornati, nella misura dell'80% del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza come base di calcolo l'indice dei prezzi al consumo Istat FOI.

2. Le richieste di revisione prezzi successive alla prima potranno essere presentate dopo 12 mesi dalla precedente richiesta. La revisione dei prezzi troverà applicazione a decorrere dalla sottoscrizione di entrambe le parti dell'addendum contrattuale a seguito dell'adozione del relativo provvedimento da parte della Stazione Appaltante

Articolo 17 ***Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa***

1. L'Operatore economico assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m., pena la nullità assoluta del presente Contratto.

2. Qualora le transazioni relative al Contratto siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, il presente Contratto è risolto di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m

Articolo 18 ***Trasparenza***

1. L'Operatore economico espressamente ed irrevocabilmente:

- dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del contratto;
- dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;
- si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e a rendere meno onerosa l'esecuzione e la gestione della presente fornitura rispetto agli obblighi assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero l'Operatore economico non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del rapporto contrattuale, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 cod. civ., per fatto e colpa dell'Operatore economico, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Articolo 19

Adempimenti legge anticorruzione

L'Operatore economico assume gli obblighi derivanti dalle disposizioni previste dall'art.53, comma 16- ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001 n.165 introdotto dalla legge 6 novembre 2012 n.190 e attesta pertanto, di non aver sottoscritto contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Azienda Sanitaria per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Articolo 20

Brevetti industriali e diritti d'autore

1. L'Operatore economico assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti dell'Azienda Sanitaria azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati o in licenza d'uso, l'Operatore economico manleverà e terrà indenne l'Azienda, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico dell'Azienda Sanitaria.
3. Nella succitata ipotesi di azione giudiziaria, l'Azienda Sanitaria, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per l'avvenuto uso, salvo che l'Operatore economico ottenga il consenso alla continuazione dell'uso delle apparecchiature e dei programmi il cui diritto di esclusiva è giudizialmente contestato.

Articolo 21

Trattamento dei dati, consenso al trattamento

1. Ai sensi di quanto previsto dalle leggi in tema di trattamento di dati personali, le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate circa le modalità e le finalità dei trattamenti

di dati personali che verranno eventualmente effettuati per l'esecuzione di questo rapporto contrattuale.

2. I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.

Articolo 22

Codice di Comportamento

1. L'Operatore economico assume l'obbligo di osservare le disposizioni dettate dal Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Azienda Sanitaria di Latina.
2. Il predetto documento costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto, pur non allegato materialmente.
3. L'Operatore economico dichiara di averne preso particolareggiata e completa conoscenza, come da dichiarazione depositata agli atti di questa Azienda Sanitaria e richiamata dal presente contratto.
4. L'Operatore economico, in caso di violazione delle disposizioni dettate dal suddetto Codice da parte dei propri dipendenti e collaboratori, assume l'obbligo di adottare i provvedimenti necessari a rimuovere la situazione di illegalità e a prevenirne la reiterazione.
5. La mancata osservanza dell'obbligo di cui al precedente comma 4, costituisce causa di risoluzione del contratto, fatto salvo in ogni caso ogni altro rimedio di legge, ivi incluso il diritto di risarcimento degli eventuali danni subiti.

Articolo 23

Obblighi di riservatezza

1. L'Operatore economico ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto. In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con l'Azienda Sanitaria.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto.

3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. L'Operatore economico è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Azienda Sanitaria ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l'Operatore economico sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Azienda.
6. Fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 20 "Trattamento dei dati e consenso al trattamento", l'Operatore economico si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali e ulteriori provvedimenti in materia.

Articolo 24

Cessione del contratto

E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura senza specifica autorizzazione da parte dell'Amministrazione Contraente debitrice, salvo quanto previsto dal Codice.

Articolo 25

Oneri fiscali e spese contrattuali

1. Sono a carico dell'Operatore economico tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative alla fornitura ed agli ordini di consegna ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, copie.
2. L'operatore economico procederà alla registrazione del presente contratto secondo le modalità previste dalla normativa in materia.

Articolo 26

Foro competente

Fermo restando quanto stabilito dall'art. 133, comma 1, lett. e), D. Lgs. 104/2010, per ogni controversia che dovesse insorgere in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del rapporto contrattuale e per tutte le questioni relative ai rapporti tra l'Operatore economico e l'Azienda Sanitaria contraente, è competente in via esclusiva il Foro di Latina

Articolo 27

Direttore dell'esecuzione

Con la stipula del presente Contratto la ASL di Latina, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 114 del D.lgs. n. 36/2023 nomina il dott. _____ nella qualità di Direttore _____ quale Direttore dell'Esecuzione Contratto (DEC), attribuendo allo stesso tutte le funzioni e responsabilità previste dalla vigente normativa.

La ditta aggiudicataria nomina il dott. _____ cell. _____ email _____ quale Referente di Commessa per l'Operatore Economico.

ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ

Luogo, data _____

Per l'Azienda Sanitaria Latina

Per L'Azienda _____

Nella qualità di _____

Dott. _____

Il/La Dott./Dott.ssa _____ in qualità di Legale Rappresentante della società _____ dichiara di avere perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti richiamati nel presente contratto e di accettare incondizionatamente, ai sensi e per gli effetti di legge, tutte le norme, patti e condizioni previsti negli articoli di seguito indicati e contenuti nel presente atto: Articolo 2 Documenti facenti parte integrante del contratto e ad esso allegati, Articolo 5 Importo del contratto, Articolo 6 Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità, Articolo 9 Cauzione definitiva, Articolo 12 Penali Articolo 14 Recesso, Articolo 15 Fatturazione e pagamenti, Articolo 17 Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa, Articolo 18 Trasparenza, Articolo 19 Adempimenti legge anticorruzione, Articolo 21 Trattamento dei dati personali, Articolo 22 Codice di Comportamento, Articolo 25 Oneri fiscali e spese contrattuali, Articolo 26 Foro competente

Allegati al contratto

1. Modello “dichiarazione di accettazione delle disposizioni dettate dal Codice di Comportamento dei dipendenti della ASL di Latina approvato con Deliberazione n. 878 del 5 dicembre 2017 e pubblicato sul sito aziendale Sezione Amministrazione Trasparente (Disposizioni Generali-Atti Generali) sottoscritto;

BOLZA